

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1305

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MODOLO, MANIERI, VOZZI, MARINI,  
GUBBINI, FARDIN, BARRA e BALDELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1995**

---

Modificazioni della legislazione universitaria, concernenti il  
diritto di voto deliberante della rappresentanza studentesca  
negli organi collegiali e di gestione delle Università

---

ONOREVOLI SENATORI. - La modifica proposta nasce dalla necessità di garantire la massima partecipazione degli studenti alle decisioni assunte dagli organi universitari, ed in particolare dal Consiglio di facoltà, ovvero di coinvolgere nella decisione anche coloro i quali saranno poi direttamente interessati dalle deliberazioni di tali organismi.

L'attuale disposizione contenuta nell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 776, e prevede infatti che una rappresentanza degli studenti possa intervenire alle adunanze dei sopra citati organismi, con diritto di proposta e di parola solo sulle materie che si ritengano di interesse degli studenti, ossia relega gli studenti ad un mero voto consultivo che rende le nostre Università sempre più lontane dai modelli dei Paesi a democrazia avanzata.

In sostanza rimane quindi nella discrezionalità del personale docente la scelta degli argomenti di interesse degli studenti resta riservata e agli stessi la potestà decisionale e approvativa.

Si vede pertanto necessaria e urgente la modifica dell'articolo 9 citato, in quanto la concreta espressione della volontà degli studenti si ritiene oltre modo costruttiva in quanto apportatrice di esperienze dirette sulla fruizione delle strutture delle singole facoltà, e comunque delle università.

Lo spirito della norma che si propone consiste, essenzialmente, nel rendere più responsabili e partecipi gli studenti al processo di rinnovamento del mondo della scuola e dell'università. È comunque ugualmente importante garantire una buona formazione culturale e la integrazione nei processi decisionali ed una adeguata preparazione professionale e civica, che sono essenziali per una prospettiva di sviluppo della libertà, della democrazia, nonché presupposti di sempre migliori condizioni di qualità economico-sociali.

Questa proposta costituisce, inoltre, una adeguata risposta alle istanze che oggi provengono dal movimento studentesco accogliendo anche le legittime aspettative di coloro che hanno dimostrato di partecipare in modo costruttivo al processo di formazione dei giovani.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, è sostituito dal seguente:

«Alle adunanze di cui al primo comma partecipa una rappresentanza degli studenti in ragione di cinque eletti nelle facoltà con meno di duemila iscritti in corsi di laurea, di sette quando questi siano più di duemila ma meno di cinquemila, di nove al di sopra di tale numero. Gli eletti hanno diritto di parola, di proposta e di voto. Sulle loro proposte il consiglio di facoltà è tenuto a pronunciarsi con deliberazione motivata».

